



**Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli"**

Via Puglie, 1 - 87076 Villapiana (CS) Tel. e fax:0981/505051

[Mail:CSIC82300V@istruzione.it](mailto:CSIC82300V@istruzione.it) - [Pec:csic82300v@pec.istruzione.it](mailto:Pec:csic82300v@pec.istruzione.it) Sito Web:

[www.comprensivovillapiana.edu.it](http://www.comprensivovillapiana.edu.it)

CF: 94006130788 - Cod. Mecc. CSIC82300V

**VILLAPIANA (cs)**



Prot. n° 2742-07

Villapiana 09-09-2021

- AI DOCENTI
- AL PERSONALE ATA
- AI GENITORI
- AGLI STUDENTI

**Oggetto: DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DEGLI ALUNNI. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DEL PERSONALE DOCENTE E ATA.**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** l'art. 2048 cod. civ. secondo il quale fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati;

**VISTO** il CCNL vigente;

**TENUTO CONTO CHE** tra gli specifici doveri del Dirigente Scolastico (art. 25 D. Lgs. n. 165/01) non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi da parte di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

**EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA SULLA VIGILANZA SCOLASTICA PER L'A.S.**

**2020/21 E SULLE MISURE ORGANIZZATIVE**

di seguito riportate:

- 1) Durante lo svolgimento dell'attività didattica;
- 2) Dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula;
- 3) Durante il tragitto aula - uscita dall'edificio al termine delle lezioni
- 4) Riguardo al servizio scuolabus
- 5) Riguardo ai collaboratori scolastici
- 6) Durante i cambi di turno tra i docenti;
- 7) Durante l'intervallo -ricreazione;
- 8) Riguardo l'uscita temporanea degli alunni dalla classe
- 9) Riguardo ai "minori bisognosi di soccorso";
- 10) Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.
- 11) Durante il periodo di mensa e di dopo-mensa.
- 12) Entrate posticipate

- 13) Uscite anticipate
- 14) Uso delle attrezzature
- 15) Vigilanza anti covid

## **1) VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA**

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Pertanto, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, **compresi i docenti di sostegno** (si veda il punto 2 per i dettagli).

La responsabilità per l'inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c.," in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi.

## **2) VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA**

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. Se i collaboratori scolastici sono sufficienti a coprire solo gli ingressi, considerato che nei nostri plessi scolastici la distanza tra le aule e gli ingressi è limitata, i docenti - che come detto in precedenza dovrebbero trovarsi nelle aule cinque minuti prima - lasciano le aule e collaborano nel facilitare il flusso degli alunni. È fatta eccezione per quei docenti che in aula stanno già sorvegliando gli alunni che arrivano in anticipo con gli scuolabus, in questi casi controlleranno il flusso dalla porta dell'aula senza abbandonare gli alunni.

Relativamente all'entrata degli alunni con disabilità che usufruiscono del servizio scuolabus si farà riferimento alle disposizioni impartite nei singoli plessi che tengono conto delle reali situazioni.

## **SCUOLA PRIMARIA**

**Considerata la situazione connessa alla pandemia e alla necessità di garantire al massimo la riduzione degli assembramenti, i docenti ( a meno che non siano già in classe con gli alunni che arrivano in anticipo con gli scuolabus) presteranno la loro collaborazione per la preparazione delle file prima di ogni ingresso nel plesso. In caso di maltempo, gli alunni defluiranno direttamente verso l'aula assegnata e i collaboratori scolastici (se i docenti non sono già in classe) faranno il giro tra le aule per la sorveglianza nel limite del possibile.**

**A tal proposito si fa appello alla sensibilità di docenti e genitori, invitando - in caso di maltempo - i primi a recarsi a scuola un po' in anticipo e i secondi a non far andare i figli a scuola in anticipo.**

### **3) VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI**

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno (se in numero sufficiente) vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

Il collaboratore scolastico vigilerà e accompagnerà al pullman gli alunni con disabilità che usufruiscono del servizio (a meno che non si prendano accordi interni diversi e formalizzati).

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio e/o al cancello (se è presente un cortile). Bisogna distinguere, a seconda delle fasce di età, le modalità di uscita autorizzate dai genitori ( a. autonoma – possibile dalla classe terza primaria in poi – b. a carico dei genitori o di persona delegata, c. a mezzo scuolabus). Nel caso a. gli alunni saranno accompagnati dai docenti alla porta di uscita dell'edificio e/o al cancello, nel caso b. saranno consegnati dai docenti ai genitori, nel caso c. saranno accompagnati dai collaboratori scolastici allo scuolabus. In relazione al punto c si vedano le circolari interne ai vari plessi.

## **SCUOLA DELL'INFANZIA**

All'entrata gli alunni devono essere accompagnati dai genitori fino alla porta di ingresso del plesso.

**I docenti sono presenti all'interno dell'edificio scolastico, in modo da attendere l'afflusso degli scolari, 5 minuti prima dell'avvio delle lezioni ( art.29 ,comma 5, CCNL scuola 2006-2009) in modo da facilitare il passaggio da “adulto ad adulto” dei bambini;**

In particolare, un docente avrà cura, con l'aiuto di un collaboratore, di prelevare i bambini

dall'atrio di entrata ed accompagnarli nello spazio di accoglienza, ove troveranno le altre docenti presenti nel plesso impegnate in attività ludico-didattiche propedeutiche ai lavori giornalieri. Nei plessi con una sola sezione, se è in servizio un solo docente, sarà il collaboratore a ricevere i bambini dall'accompagnatore e a consegnarli all'insegnante.

In caso di ritardo o di assenza i genitori devono darne, se possibile preventivamente, comunicazione alla Dirigenza e al fiduciario di plesso.

**Sono soggetti all'obbligo di collaborare nella vigilanza sugli scolari in entrata anche i docenti di sostegno e di religione, presenti in sede cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.**

**I Collaboratori Scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di sorvegliare il regolare ed ordinato afflusso degli alunni in prossimità del portone di entrata che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.**

Gli alunni che usufruiscono di uscita anticipata, attraverso apposito elenco, vengono ritirati dalle aule dai collaboratori scolastici che li accompagneranno fino all'uscita.

### **SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

Sono state previste ed autorizzate dai genitori varie modalità di uscita:

- a) autonoma – possibile dalla classe terza primaria in poi, per gli alunni della scuola dell'infanzia e delle prime due classi di scuola primaria non è prevista uscita autonoma;
- b) a carico dei genitori o di persona delegata (con delega scritta) maggiorenne;
- c) a mezzo scuolabus.

### **PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA**

I docenti, in caso di mancato ritiro occasionale dell'alunno cercheranno di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza dell'insegnante che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo 30 minuti dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale (0981-505186) e chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri (0981-559569).

I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno (due volte ravvicinate) entro 30 minuti dal termine delle lezioni, convocano i genitori per un colloquio esplicativo, informando anche il Dirigente scolastico.

I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

#### **4) SERVIZIO SCUOLABUS**

Relativamente a tale servizio, gestito dall'Ente locale competente, i collaboratori scolastici avranno cura di:

- Verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato;
- Prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell'uscita da scuola, consegnarli all'autista o all'eventuale accompagnatore presente sul bus.

Particolare attenzione sarà rivolta all'assistenza degli alunni disabili.

## **5) COLLABORATORI SCOLASTICI**

Nella presente circolare sono più volte menzionati i collaboratori scolastici. Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA. In particolare, l'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche del personale ATA: il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante l'intervallo.

## **6) VIGILANZA DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA IDOCENTI**

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno.

I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. In questo frangente, e solo per il tempo strettamente necessario al cambio dei docenti, i collaboratori scolastici assicureranno la vigilanza.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi di turno dei docenti nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza.

In assenza di personale compresente docente o educativo (docenti di sostegno, educatori, tirocinanti ecc) il docente al cambio dell'ora chiede al collaboratore di sorvegliare la classe.

I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, quando l'osservanza delle regole scolastiche lo richieda e in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.

Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.

Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità e attenendosi alle direttive Covid) di classi in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni accolti sul registro dei contatti.

## **7) VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE**

La ricreazione si effettua in classe (a meno che non sia stata disposta altra modalità in ciascun plesso, considerato che in questo particolare periodo di emergenza sanitaria si consigliano attività all'aperto)

e dura non più di dieci (10) minuti e sarà effettuata secondo i tempi stabiliti in ciascun plesso e al fine di agevolare la fruizione dei servizi e rendere possibile la vigilanza. In via generale i docenti in compresenza nelle classi dovranno collaborare alla vigilanza con le stesse responsabilità e i collaboratori scolastici vigileranno nel corridoio del settore di competenza e nei bagni. Si ricorda che nel regolamento di istituto a.s. 2020-2021, per evitare assembramenti, viene sconsigliato l'uso dei servizi igienici durante la ricreazione che dovrà essere permesso nelle altre ore, possibilmente dalla seconda alla penultima.

Nello specifico, durante la ricreazione sarà il docente dell'ora precedente a sorvegliare sulla classe. Durante l'intervallo l'assistenza e la sorveglianza spettano, come già detto, all'insegnante dell'ora precedente l'intervallo, il quale ha il dovere di restare in aula e vigilare sul corretto svolgimento della pausa, pena le

relative responsabilità nella eventualità di infortunio degli alunni in sua assenza. In caso di allontanamento per necessità, il docente delegherà la sua funzione ad altro collega o al collaboratore scolastico il quale si assumerà la responsabilità della vigilanza. Durante la ricreazione i docenti non dovranno affidare alcuna consegna ai collaboratori scolastici. Non è consentito agli alunni di permanere in aula se il gruppo classe si trova altrove, né ai singoli di tornare in aula allontanandosi dal gruppo. Le aule, che rimangono vuote, devono essere chiuse o sorvegliate dai collaboratori scolastici, per evitare la scomparsa di oggetti.

Qualora il gruppo-classe si trovi in giardino/cortile, il compito della sorveglianza è assegnato ai docenti che avranno cura di far sì che gli alunni non si allontanino tanto da rendere difficile il controllo di tutti.

In tal caso si avrà cura di assegnare un'area a ciascuna classe o di far svolgere l'intervallo in orari differenziati.

Durante gli intervalli sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, quindi, per prevenire possibili incidenti e per evitare eventuali attribuzioni di responsabilità, la vigilanza deve essere attiva, ovvero:

- la dislocazione dei docenti deve essere diffusa a tutta l'area interessata, prestando la massima attenzione;
- devono essere prontamente scoraggiati negli alunni tutti gli atteggiamenti eccessivamente esuberanti, dal momento che, in situazione di affollamento, possono facilitare il verificarsi di incidenti, oltre alla possibilità di arrecare danni alle strutture ed agli arredi.

## **8) USCITA TEMPORANEA DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE**

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, evitare l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi comportamentali. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale ecc). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

## **9) VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"**

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni diversamente abili con gravità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

## **10) VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE**

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, "almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta (C.M.n.291/92)".

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, sarà designato un accompagnatore – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – o

un accompagnatore fino a due alunni diversamente abili.

Per l'anno scolastico 2020/2021, a seguito dell'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 i viaggi di istruzione sono sospesi da tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale. Si rimane in attesa di nuove indicazioni da parte del MIUR.

### **11) VIGILANZA DURANTE IL PERIODO DI MENSA E DI DOPO-MENSA.**

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata al personale in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL.

Gli alunni devono tenere un comportamento educato e corretto, rispettoso nei confronti dei docenti, dei collaboratori scolastici, del personale addetto al servizio mensa, dei compagni e degli alimenti.

Gli alunni possono usufruire dei servizi igienici prima del servizio-mensa o dopo.

### **12) ENTRATE POSTICIPATE**

**Gli alunni che giungono a scuola in orario posticipato, e in modo occasionale, sono ammessi alla frequenza delle lezioni e accompagnati in classe dal personale collaboratore scolastico. In caso di ritardi ripetuti il docente è tenuto ad informare il Dirigente. L'insegnante di classe annoterà ogni entrata posticipata sul registro di classe. Si ricorda che dopo n. 3 ritardi i docenti segnaleranno per iscritto i nominativi alla dirigenza.**

### **13) USCITE ANTICIPATE**

Nella scuola secondaria, nessun alunno può essere consegnato prima del termine delle attività se non a fronte di autorizzazione del Dirigente Scolastico o del collaboratore delegato.

Ogni uscita anticipata, non dovuta ad evento accaduto a scuola (malore, infortunio, ecc.), deve essere di norma preannunciata per iscritto dal genitore all'insegnante. Il docente in servizio nell'ora di uscita dello studente è obbligato a firmare il permesso e ad annotare l'uscita anticipata sul registro di classe. Il docente consentirà l'allontanamento dalla classe, affidando l'alunno al collaboratore scolastico, solo nel momento in cui è presente a scuola il genitore o la persona delegata al ritiro che firmerà, a sua volta, il registro dei visitatori in possesso dei collaboratori scolastici.

Ogni uscita anticipata che abbia carattere di continuità nel tempo deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa richiesta scritta dei genitori o di chi esercita la potestà parentale. L'insegnante di classe annoterà l'uscita anticipata sul registro.

### **14) USO DELLE ATTREZZATURE**

Il docente è responsabile del corretto USO DELLE ATTREZZATURE da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal D.L.G.S. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo.

I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- ✓ vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
- ✓ informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;

- ✓ informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
- ✓ informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/iutilizzato/i;
- ✓ vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
- ✓ verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni;
- ✓ valutare la compatibilità delle esercitazioni proposte con le condizioni ambientali visibilmente rilevabili;
- ✓ controllare che gli studenti loro affidati usino il P .C. in modo corretto e coerente con le finalità educativo
  - didattiche della scuola.

### **15) VIGILANZA ANTI COVID**

I docenti sono tenuti a vigilare sul corretto rispetto del protocollo da parte degli alunni:

- Indossare la mascherina all'entrata e all'uscita
- Sanificarsi le mani all'entrata
- Tenere la mascherina in ogni situazione dinamica (quando si muovono dal banco, quando vanno in bagno, quando escono da scuola, quando fanno ricreazione escludendo il consumo della merenda)
- Facilitare l'ingresso nel plesso organizzando, insieme con i collaboratori scolastici, le file per l'ingresso, al fine di evitare assembramenti.
- Controllare che gli alunni di rientro da una o più assenze siano muniti di documentazione (certificato medico o autodichiarazione)
- Ogni altra azione utile all'attuazione del protocollo di sicurezza per il contenimento del COVID 19.

In ogni caso, i responsabili dei plessi dovranno verificare eventuali elementi di criticità che sono di ostacolo alla corretta vigilanza sugli alunni da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici segnalandoli, tempestivamente, alla Dirigenza scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa E. Susanna Capalbo

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



